

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/116 DELLA COMMISSIONE

del 1º febbraio 2021

relativo all'istituzione del progetto comune uno a sostegno dell'attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo in Europa di cui al regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013 della Commissione e abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2014 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15 bis,

considerando quanto segue:

- (1) Il cielo unico europeo («CUE») è diretto a modernizzare la gestione del traffico aereo («ATM») europeo migliorandone la sicurezza e l'efficienza e contribuendo alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Il progetto di ricerca e sviluppo sulla gestione del traffico aereo del cielo unico europeo (Single European Sky Air Traffic Management Research and Development — «SESAR») rappresenta il pilastro tecnologico del SES.
- (2) È opportuno che la modernizzazione sia orientata verso la realizzazione della visione del piano generale europeo ATM di un cielo europeo digitale.
- (3) Una modernizzazione efficace dell'ATM richiede la tempestiva attuazione di funzionalità ATM innovative. È opportuno che tali funzionalità si basino su tecnologie che innalzino il livello di automazione, di condivisione dei dati sicura dal punto di vista informatico e di connettività in ambito ATM. È altresì opportuno che tali funzionalità innalzino il livello di virtualizzazione dell'infrastruttura ATM europea e della fornitura di servizi di traffico aereo in tutti i tipi di spazio aereo.
- (4) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013 ⁽²⁾ della Commissione istituisce un quadro per la realizzazione di SESAR che stabilisce i requisiti per il contenuto, la predisposizione, l'adozione, l'attuazione e il monitoraggio dei progetti comuni.
- (5) È opportuno che i progetti comuni includano solo le funzionalità ATM pronte per essere attuate, che richiedono un'attuazione sincronizzata e che contribuiscono significativamente al conseguimento degli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione.
- (6) I progetti comuni sono attuati attraverso progetti coordinati dal gestore della realizzazione conformemente al programma di realizzazione.
- (7) Il progetto comune pilota istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2014 ⁽³⁾ della Commissione era un'iniziativa pilota volta ad attuare le funzionalità ATM basate su soluzioni SESAR in modo coordinato e sincronizzato e fungeva da banco di prova per i meccanismi di governance e di incentivazione del quadro di realizzazione di SESAR istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013.
- (8) Da un riesame effettuato a norma dell'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2014 è risultato che il progetto comune pilota ha condotto a cambiamenti operativi positivi nell'ambito dell'ATM europea. Tuttavia il livello variabile della maturità per l'attuazione delle funzionalità ATM e il suo impatto sulla sincronizzazione della loro attuazione ha ridotto l'efficacia del progetto comune pilota.

⁽¹⁾ GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10.⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, relativo alla definizione di progetti comuni, all'assetto di governance e all'indicazione di incentivi a sostegno dell'attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo in Europa (GU L 123 del 4.5.2013, pag. 1).⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'istituzione del progetto comune pilota a sostegno dell'attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo in Europa (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 19).